

CITTA' DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO ED I COMITATI DI RAPPRESENTANZA DEI QUARTIERI.

TITOLO I[^]

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Carbonia, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai fini di realizzare i principi del decentramento e della partecipazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione Sarda, avendo come fine primario lo sviluppo della democrazia diretta attraverso l'iniziativa popolare e la tutela dei diritti di uguaglianza e di libertà dei cittadini, si riparte in Circoscrizioni e assicura il riconoscimento degli organismi di partecipazione decentrata quali Comitati a base volontaria.
2. La Circoscrizione partecipa in maniera autonoma alla formazione delle decisioni ed all'espletamento delle funzioni che interessano le Circoscrizioni e contribuisce alla formazione delle scelte politiche della Città.
3. Il territorio del Comune non compreso nelle cinque Circoscrizioni si organizza per la partecipazione decentrata tramite i Comitati a base volontaria a base volontaria, previsti dall'art. 32, quarto comma, dello Statuto e dall'art. 41 del presente Regolamento.

ART. 2

ZONIZZAZIONE

- 1) Il territorio del Comune di Carbonia è ripartito in Circoscrizioni, secondo quanto indicato nella > [tabella allegata](#) sotto la lettera A :

- a) BARBUSI
 - b) CORTOGHIANA
 - c) BACU ABIS
 - d) IS GANNAUS
 - e) SERBARIU
- 2) Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale di una o più Circoscrizioni possono essere modificate con delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale al Decentramento, previo parere delle Circoscrizioni e/o delle richieste dei cittadini interessati.

ART. 3

GLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO

- 1) Sono organi del decentramento: il Consiglio e il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
- 2) Gli istituti della partecipazione sono :
- a) i Comitati a base volontaria, ex art. 32, quarto comma, dello Statuto;
 - b) le Assemblee e le Consultazioni Popolari.

ART. 4

ASSOCIAZIONI DI CIRCOSCRIZIONE

Le Circoscrizioni possono associarsi per la realizzazione e la gestione di servizi di comune interesse, previo consenso deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consiliare comunale competente per materia.

TITOLO II[^]

IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 5

MODALITÀ DI ELEZIONE - DURATA IN CARICA

- 1) I Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto contemporaneamente all'elezione del Consiglio comunale. L'elezione si

effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo la formula D'Hondt, riportata dall'art. 72 del Decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;

- 2) I Consigli di Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
- 3) Successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio adotta soltanto gli atti urgenti e improrogabili.
- 4) In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale per le cause previste dalla legge, gli Organi indicati dal Titolo III^ del presente Regolamento sono sciolti e cessano dalle loro funzioni dal giorno di nomina del Commissario. I Consigli vengono rinnovati contestualmente al Consiglio Comunale.
- 5) I Consigli Circoscrizionali sono comunque eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale.

ART. 6

ELETTORATO ATTIVO - ELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ

- 1) Sono elettori delle singole Circoscrizioni gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nei rispettivi territori di ciascuna Circoscrizione.
- 2) Sono eleggibili alla carica di Consigliere circoscrizionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed i cittadini dell'Unione europea secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale;
- 3) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Circoscrizionali sono quelle stabilite dalla legge per l'elezione dei Consiglieri Comunali. La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

ART. 7

LE ELEZIONI

- 1) Le elezioni dei Consigli Circoscrizionali hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
- 2) Il Sindaco con apposito atto convoca i comizi elettorali.
- 3) L'avvenuta convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali dovrà essere portata a conoscenza del corpo elettorale con apposito manifesto, che dovrà essere pubblicato a cura del Sindaco contestualmente alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
- 4) Detto manifesto dovrà essere affisso, nell'albo pretorio e negli altri

luoghi pubblici delle Circoscrizioni interessate allo svolgimento delle consultazioni.

ART. 8

DOCUMENTI NECESSARI

- 1) In ogni Circoscrizione, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti in carta libera:
 - a) Lista di candidati.
 - b) Dichiarazione di presentazione della lista.
 - c) Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di una sezione della Circoscrizione.
 - d) Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura.
 - e) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
 - f) Modello di contrassegno di lista.

ART. 9

CARATTERISTICHE DEGLI ATTI A CORREDO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Modello di dichiarazione di presentazione di lista di candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale, vedi allegato n. 1, atti separati, vedi allegato n. 2.
2. Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di circoscrizione, vedi allegato n. 3.

ART. 10

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- 1) Le liste dei candidati devono essere presentate durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 30° alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, al Segretario Generale e dovranno contenere l'indicazione della Circoscrizione per la quale le lista viene presentata;
- 2) Il Segretario generale, rilascia ricevuta dettagliata di tutti gli atti presentati (secondo schema allegato n. 4), indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno alla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale;
- 3) Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere né inferiore a due terzi;
- 4) Nessuno può presentarsi come candidato in più di due Circoscrizioni o in

più di una Circoscrizione e al Consiglio Comunale.

- 5) Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Circoscrizioni o in Consiglio comunale e Consiglio Circoscrizionale deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. In caso di mancata opzione rimane eletto nella Circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio. Se l'elezione sia avvenuta in Consiglio Comunale e Circoscrizionale, in caso di mancata opzione il candidato resta eletto nel Consiglio Comunale.
- 6) Di tutti i candidati deve essere indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione;
- 7) Con la lista deve essere anche presentato:
 - a) il modello di contrassegno, anche figurato con la sua descrizione, in triplice esemplare circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 ed altro in triplice esemplare circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 2;
 - b) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 - c) l'indicazione di due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale e saranno il punto di riferimento fra il Comune e la rispettiva lista per ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle elezioni;
 - d) programma amministrativo.
- 8) Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da cittadini iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione cui si riferisce la lista nel numero indicato come segue:
 - a) Circoscrizione di Cortoghiana: da non meno di 30 e da non più di 60 elettori;
 - b) Circoscrizione di Bacu Abis: da non meno di 30 e da non più di 60 elettori;
 - c) Circoscrizione di Serbariu: da non meno di 30 e da non più di 60 elettori;
 - d) Circoscrizione di Is Gannaus: da non meno di 25 e da non più di 50 elettori;
 - e) Circoscrizione di Barbusi: da non meno di 25 e da non più di 50 elettori;
- 9) Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
- 10) Non è necessaria alcuna sottoscrizione per quelle liste che hanno denominazione e contrassegno uguale a qualcuna di quelle presentate per l'elezione del Consiglio comunale nella stessa tornata elettorale. In questo caso la sottoscrizione è sostituita da apposita dichiarazione attestante la circostanza di cui sopra, sottoscritta dal presentatore della lista che deve essere lo stesso che contemporaneamente presenta o ha presentato la lista

per l'elezione del Consiglio comunale;

- 11) I dati relativi al numero dei sottoscrittori richiesto in ciascuna Circostrizione per la presentazione delle liste, di cui al precedente comma 7), dovranno essere pubblicate all'albo pretorio del Comune e all'albo di ogni Circostrizione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Inoltre a tali dati vengono assicurate altre forme di pubblicità idonee a darne conoscenza alla cittadinanza.

ART. 11

ESAME ED AMMISSIONE DELLE LISTE

L'esame e l'ammissione delle liste viene effettuata dalla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carbonia.

ART. 12

OPERAZIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

- 1) La Sottocommissione Elettorale Circondariale, entro i termini previsti per l'esame delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale effettua le seguenti verifiche:
- A) Accertamento della data di presentazione delle liste:
- I) La Sottocommissione verifica, in base alle attestazioni rilasciate dal Segretario Comunale, se la lista, con le relative candidature, sia stata presentata entro il termine previsto.
 - II) Qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida.
- B) Verifica del numero dei presentatori e della regolarità delle sottoscrizioni:
- I) La Sottocommissione verifica se il numero dei presentatori è quello prescritto;
 - II) Accerta che la firma degli elettori sia stata apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di Consigliere circostrizionale, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
 - III) Verifica il numero delle firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli atti ad essa eventualmente allegati e che le stesse siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore sia adeguatamente documentato;
 - IV) La Sottocommissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte con i dati richiesti;
 - V) La Sottocommissione depennerà i sottoscrittori la cui firma non fosse stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del

Comune non risultasse documentato e quelli che avessero sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza. Se dopo tali operazioni la lista risultasse presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere riusata, la lista dovrà parimenti essere riusata qualora il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dal presente regolamento;

- C) Ricusa le liste che mancano del programma amministrativo;
- D) Esame della lista e della posizione dei singoli candidati:
 - I) La Sottocommissione accerterà se la lista ha un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, qualora i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere riusata;
 - II) Se la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Sottocommissione provvederà a ridurla a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi;
 - III) La Sottocommissione accerterà se, per ciascun candidato iscritto nella lista, vi sia la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, firmata dall'interessato e debitamente autenticata nelle forme previste per l'elezione del Consiglio Comunale;
 - IV) I candidati, a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato primo comma dell'art. 15, o per i quali manca ovvero è incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, dovranno essere cancellati dalla lista;
 - V) Sarà accertato che le generalità dei candidati, comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede;
 - VI) La Sottocommissione verificherà se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Per i candidati che siano cittadini dell'Unione Europea verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. I candidati che non fossero in possesso del predetto requisito o per i quali non fosse stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista;
 - VII) La Sottocommissione effettuerà il confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste e procederà alla cancellazione dei candidati compresi in altra lista già presentata. Se per effetto delle suddette cancellazioni la lista venisse a ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere riusata;

- E) Esame del contrassegni di lista:
- I) La Sottocommissione ricusa:
 - a) i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
 - b) i contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
 - c) I contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.
 - II) Ricusato un contrassegno, la Sottocommissione ne dà notizia agli interessati e i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore;
 - III) La Sottocommissione si riunirà dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modifiche eseguite. Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponda alle condizioni previste dal presente regolamento, la lista sarà senz'altro ricusata.
- 2) Sorteggio delle liste dei candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale: Ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, la Sottocommissione assegna un numero progressivo alle liste ammesse, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
- 3) Le decisioni di cui al comma precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati, per la stampa delle schede elettorali e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi negli stessi termini previsti per le elezioni comunali.

ART. 13

MANIFESTI CON LE LISTE DEI CANDIDATI

- 1) I manifesti con i nomi dei candidati alle elezioni circoscrizionali dovranno essere stampati in ragione di sei esemplari per ogni ufficio elettorale di sezione interessato alle elezioni e comunque in numero adeguato a coprire il territorio interessato, inoltre sarà stampata una piccola scorta per ulteriori necessità;
- 2) Tre dei sei esemplari di manifesti predetti dovranno essere consegnati dal Sindaco, a ciascun presidente degli uffici di sezione interessati;
- 3) I restanti esemplari saranno destinati all'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

- 4) Le caratteristiche dei manifesti sono riportate nell'allegato 5 al presente Regolamento.

ART. 14

PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale è disciplinata dalle leggi e dalla normativa in materia, con particolare riferimento alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, ed alla legge 22 febbraio 2000 n. 28.

ART. 15

DISTINTA DEGLI STAMPATI OCCORRENTI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E FORNITI A CURA DEL COMUNE

- 1) Gli stampati necessari allo svolgimento delle elezioni dei Consigli di Circoscrizione saranno forniti dall'Amministrazione Comunale. Sono i seguenti:
- a) Manifesto di convocazione dei comizi elettorali: un numero di esemplari pari a quello delle sezioni interessate moltiplicato per tre ovvero in numero maggiore se lo richiederanno particolari situazioni di dislocazione degli abitati;
 - b) Lista elettorale aggiunta per la votazione dei militari e dei marittimi
 - c) Lista elettorale aggiunta per la votazione degli elettori ed elettrici degenti in luoghi di cura con meno di cento posti letto;
 - d) Serie di buste per la confezione e la spedizione dei plichi da parte degli uffici elettorali di sezione;
 - e) Serie di buste per la votazione dei degenti in luoghi di cura con meno di cento posti letto;
 - f) Elenco delle dichiarazioni di designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso la sezione;
 - g) Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione: due esemplari per ogni ufficio elettorale di sezione;
 - h) Verbale delle operazioni per la votazione con procedura speciale in luoghi di cura con meno di cento posti letto: due esemplari per ogni luogo di cura con meno di cento posti letto esistente nella circoscrizione della sezione;
 - i) Tabelle di scrutinio:
 - con frontespizio stampato in rosso, un esemplare per ogni ufficio di sezione;
 - con frontespizio stampato in nero, un esemplare per ogni ufficio di sezione;
 - j) Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale: due esemplari per ogni ufficio centrale;

- k) Prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali: due esemplari da allegare al verbale dell'Ufficio centrale;
 - l) Prospetto voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali (per ciascuna lista di candidati): due esemplari da allegare al verbale dell'Ufficio centrale;
 - m) Verbale dell'Ufficio centrale per il completamento delle operazioni delle sezioni che non avranno completato le operazioni: duplice esemplare in numero presunto per sezioni elettorali che non avranno completato le operazioni;
 - n) Ricevuta di deposito nella segreteria del Comune dei verbali dell'Ufficio centrale per il completamento delle operazioni delle sezioni: un esemplare per ogni Ufficio centrale;
 - o) Ricevuta di deposito nella segreteria del Comune di un esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale: un esemplare per ogni Ufficio centrale;
- 2) La cancelleria, bollo di sezione e matite copiative saranno quelle fornite per le operazioni di votazione per l'elezione del Sindaco e consiglio comunale od altre elezioni abbinata.

ART. 16

SEGGI ELETTORALI

- 1) I seggi elettorali per l'elezione dei Consigli Circostrizionali sono quelli che si istituiscono per l'elezione del Consiglio Comunale;
- 2) I presidenti di seggio, per lo svolgimento delle operazioni di voto e dello scrutinio si atterranno alle norme stabilite per tutte le altre consultazioni elettorali;
- 3) Le operazioni di voto hanno luogo entro gli stessi orari previsti per l'elezione del Consiglio Comunale.

ART. 17

ESPRESSIONE DEL VOTO

- 1) Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene;
- 2) L'elettore può esprimere una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata riportandone il cognome oppure il cognome e nome, in caso di omonimia dovrà essere comunque indicato sempre il cognome ed il nome, in caso contrario il voto di preferenza sarà annullato.

ART. 18
SCHEDA ELETTORALE

1. Per le elezioni dei Consigli circoscrizionali è predisposta apposita scheda di colore rosa con caratteristiche simili a quelle riportate nella tabella A e tabella B allegate alla legge 70/80;
2. A fianco di ciascun contrassegno sarà stampata una riga per l'espressione del voto di preferenza
3. Il modello della scheda è riportato all'allegato 6.

ART. 19

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

- 1) L'Ufficio della sezione della Circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, che provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti;
- 2) L'Ufficio centrale di ciascuna circoscrizione può altresì costituirsi in altri locali idonei messi a disposizione dal Comune;
- 3) I componenti degli uffici centrali sono nominati dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

ART. 20
LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1) Il Presidente dell'Ufficio Centrale riunisce l'Ufficio entro i termini di legge e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
- 2) La cifra elettorale di lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Circoscrizione. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza;
- 3) Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

- 4) Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;
- 5) Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio Centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali;
- 6) Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio Centrale, proclama gli eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

ART. 21

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 1) Il presidente dell'ufficio elettorale sezionale procederà alle operazioni dello scrutinio subito dopo quello effettuato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
- 2) Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio di osservano le norme stabilite per le consultazioni elettorali dal T.U. 30 marzo 57, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 22

CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Il confezionamento dei plichi deve avvenire secondo il seguente schema:

1) BUSTA n. 4/Circ.

Schede autenticate non utilizzate e schede non autenticate

Da confezionarsi al termine delle operazioni prima dello scrutinio per l'inoltro al Tribunale.

2) BUSTA n. 5/bis-Circ.

Schede deteriorate o ritirate agli elettori o perché prive di bollo o firma dello scrutatore.

Busta da includere nella busta n. 5/Circ.

3) BUSTA n. 5/ter-Circ.

Tabella di scrutinio con il frontespizio rosso nonché carte relative ad eventuali reclami o proteste - Schede nulle - Schede bianche - Voti nulli - Schede e voti contestati

Busta da includere nella busta n. 5/Circ.

4) BUSTA n. 5/Circ.

Un esemplare del verbale delle operazioni di seggio con gli allegati - busta n. 5/

bis e n. 5/ter.

Da confezionarsi al termine delle operazioni di scrutinio per l'ufficio elettorale Centrale presso il Comune.

5) BUSTA n. 6/Circ.

Schede valide - Tabella di scrutinio con il frontespizio stampato in nero

Da confezionarsi al termine delle operazioni di scrutinio per l'ufficio elettorale Centrale presso il Comune.

6) BUSTA n. 7/Circ

Un esemplare del verbale delle operazioni di seggio (senza allegati)

Da confezionarsi al termine delle operazioni di scrutinio per il deposito presso la segreteria comunale.

ART. 23

CRITERI PER LA CONSERVAZIONE E LO SCARTO DEGLI ATTI DEPOSITATI PRESSO IL COMUNE

1. Tutti gli atti devono poter essere esaminati sino alla definizione degli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.
2. Comunque devono essere conservati per l'intera legislatura.
3. Al termine di esso possono essere scartati secondo le disposizioni di legge in materia di scarto del materiale elettorale, tenendo conto che almeno un esemplare del verbale delle operazioni degli uffici elettorali di sezione sia conservato per fini storici.

ART. 24

COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI

Ai componenti gli uffici elettorali di sezione, verrà corrisposto il compenso previsto dalla legge per l'ulteriore elezione.

ART. 25

RINVIO

- 1) Per quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le norme sulle elezioni comunali, in quanto compatibili.

TITOLO III[^]

GLI ORGANI

Capo 1[^]

Il Consiglio di Circoscrizione

ART. 26

FUNZIONI

- 1) Il Consiglio di Circoscrizione è organo rappresentativo delle esigenze della Comunità circoscrizionale nell'ambito dell'unità del Comune.

ART. 27

COMPOSIZIONE

- 1) Il Consiglio Circoscrizionale è composto da dodici membri, pari a due quinti del numero dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 28

SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) I Consigli Circoscrizionali vengono sciolti, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti in prima seduta e successivamente a maggioranza assoluta:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi in quanto, per mancanza di surroganti, venga meno la metà dei consiglieri e per le altre cause di legge.
- c) mancata elezione del Presidente nei termini previsti.

2) Nei casi di cui al precedente comma, nel periodo intercorrente dallo scioglimento del Consiglio all'insediamento del nuovo, le competenze del Consiglio stesso vengono esercitate da un delegato del Sindaco fino all'elezione

del nuovo consiglio circoscrizionale che avviene, comunque, contemporaneamente a quella del Consiglio Comunale.

ART. 29

DECADENZA DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE

1) Il consigliere di circoscrizione decade dalla carica per effetto di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge e nel caso di assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio, nell'arco di un anno.

2) La decadenza viene accertata e dichiarata dal Consiglio di Circoscrizione a maggioranza di due terzi dei componenti ed a scrutinio segreto.

ART. 30

RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1) I Consigli di Circoscrizione sono rinnovati parzialmente in caso di cessazione dalla carica di uno o più dei loro componenti.

2) Nei Consigli di Circoscrizione subentrano i candidati primi esclusi nella stessa lista del consigliere cessato, seguendo l'ordine delle preferenze e fino ad esaurimento dei nominativi.

3) In caso di parità prevale il più anziano di età.

4) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della L. 19/03/1990, n° 55, come modificato dall'art. 1 della L. n° 16/1992, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 dell'articolo 22 della Legge n° 81/93.

ART. 31

I GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi. Ogni gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri, salvo il caso di unico eletto nella lista dei candidati, al quale sono riconosciute le prerogative spettanti a ciascun gruppo. Il consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve darne formale comunicazione al

Presidente della Circostrizione, con l'accettazione del gruppo cui intende aderire. In ogni caso è assicurata l'iscrizione al gruppo misto.

- 2) Ogni gruppo elegge nel proprio seno un capo gruppo e ne dà comunicazione al Presidente della Circostrizione nella prima seduta di insediamento del Consiglio Circostrizionale.
- 3) I capi gruppo si riuniscono in conferenza.
- 4) I mezzi e le strutture della Circostrizione vengono utilizzati dai gruppi consiliari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 32

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

- 1) Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti fatta dall'Ufficio elettorale e dalla nomina dei Consiglieri, il Consiglio di Circostrizione tiene la prima riunione su convocazione disposta dal Consigliere anziano, intendendosi come tale il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.
- 2) Nella prima seduta il Consiglio di Circostrizione provvede innanzitutto alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente, il quale, appena eletto, assume la presidenza dell'assemblea.
- 3) Ordinariamente, il Consiglio è convocato dal Presidente della Circostrizione e, straordinariamente, su proposta:
 - a) del Sindaco;
 - b) di 5 Consiglieri della Circostrizione;
 - c) di 100 elettori della Circostrizione.
- 4) I proponenti devono indicare l'ordine del giorno.
- 5) La convocazione del Consiglio di Circostrizione è fatta dal Presidente di Circostrizione, mediante avvisi scritti recanti l'ordine del giorno.
- 6) Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione o, in caso urgente, ventiquattro ore prima.
- 7) Nel caso di convocazione richiesta dal Sindaco, da 5 Consiglieri della Circostrizione o da 100 elettori, il Consiglio di Circostrizione deve essere riunito entro il termine di 10 giorni dalla data della richiesta.

8) Copia della convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere inviata entro gli stessi termini al Sindaco e ai Capi gruppo del Consiglio Comunale.

9) Tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno è depositata presso la sede del Consiglio di Circoscrizione.

10) Delle riunioni del Consiglio Circostrizionale viene redatto verbale a cura dell'Ufficio Segreteria. Tale verbale, dopo la sua approvazione, deve essere firmato dal Presidente della Circostrizione e dal Segretario. Quindi deve essere trasmesso al Sindaco.

11) Delle sedute, dell'ordine del giorno o del verbale deve essere data notizia alla cittadinanza delle Circostrizioni, mediante affissione all'Albo del Centro civico.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Per la validità di ogni seduta è richiesta la presenza di almeno 7 Consiglieri.

2) Le facoltà deliberative del Consiglio di Circostrizione si esercitano a maggioranza dei votanti.

3) Le sedute del Consiglio di Circostrizione sono pubbliche.

4) Il Sindaco, la Giunta municipale, i Capi gruppo consiliari o un consigliere Comunale da loro delegato possono intervenire con diritto di parola, sui temi all'ordine del giorno, se stabilito nella comunicazione della convocazione o su richiesta del Consiglio, nel corso della seduta.

5) Può sempre intervenire con diritto di parola il primo firmatario della convocazione del Consiglio e delle proposte di deliberazione sottoscritte da 100 elettori iscritte all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 35 del presente Regolamento.

6) Nel corso di una seduta, il Consiglio di Circostrizione, su proposta di un Consigliere e a maggioranza di due terzi dei presenti, può deliberare di dare la parola anche a persone estranee al Consiglio.

7) Possono essere riconosciuti ai singoli Consiglieri rimborsi di spese forzose documentate per incarichi svolti su specifico incarico del Consiglio di Circoscrizione;

9) In applicazione del principio indicato al comma precedente l'Amministrazione attua le iniziative necessarie per favorire la partecipazione dei consiglieri che prestano la propria opera in lavori articolati su più turni.

10) Il Consiglio di Circoscrizione si dota di un proprio Regolamento per integrare la disciplina del presente regolamento relative al suo funzionamento interno.

ART. 34

RIUNIONI INTERCIRCOSCRIZIONALI

1) Per l'esame dei problemi di comune interesse, il Consiglio di Circoscrizione può tenere riunioni congiunte con altri Consigli di Circoscrizione; in tal caso, le riunioni congiunte sono convocate dai Presidenti delle Circoscrizioni interessate e sono presiedute dal Presidente più anziano di età.

CAPO 2[^]

IL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE

ART. 35

ELEZIONE

1) Il Presidente della Circoscrizione è eletto nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei consiglieri neo eletti, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) L'elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la mancanza, per morte od altra causa impeditiva o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente, e a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni

rese dai candidati alla carica.

4) Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Circostrizionale.

5) Il Presidente di Circostrizione cessa dalla carica per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza per ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri di Circostrizione;
- c) sfiducia;
- d) decesso.

ART. 36

SFIDUCIA AL PRESIDENTE DI CIRCOSTRIZIONE

1) Il Presidente di Circostrizione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Circostrizione. La mozione di sfiducia è ammissibile solo se adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri circostrizionali assegnati, e può essere votata non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La sua approvazione comporta le conseguenze di legge.

2) Contestualmente alla presentazione della mozione di sfiducia, a pena di irricevibilità, deve essere presentato il programma e la candidatura del nuovo Presidente, secondo le modalità di cui al precedente art. 19, comma 3.

ART. 37

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

1) L'Assemblea dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Circostrizione o dai loro delegati, può essere convocata:

- a) dal Sindaco;
- b) dalla Commissione Comunale per il Decentramento;
- c) da un terzo dei Presidenti.

2) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

TITOLO IV[^]

I POTERI

Capo 1[^]

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

ART. 38

FUNZIONI DELIBERATIVE

1) Il Consiglio di Circoscrizione delibera sulle materie sottoelencate:

a) l'uso di istituto e i criteri per l'erogazione dei servizi comunali di Circoscrizione sottoelencati, in relazione alle esigenze di funzionamento ed ai bisogni degli utenti:

- servizi sociosanitari e di igiene urbana, compresa la nettezza urbana;
- asili nido e scuole materne comunali;
- attività parascolastiche quali il trasporto degli alunni, i centri di tempo libero, le mense;
- biblioteche e altre attrezzature culturali decentrate;
- centri sportivi e ricreativi;

b) il funzionamento del Centro Civico, che deve prevedere:

- le modalità per l'uso dei locali;
- i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività sociali e delle manifestazioni che avranno luogo nel Centro Civico;
- la regolamentazione dei rapporti intercorrenti fra i Consiglieri di Circoscrizione e i dipendenti comunali addetti ai servizi nel Centro Civico, nel rispetto dei diritti-doveri sanciti nel Contratto Nazionale di lavoro di categoria e nel Regolamento di organizzazione dei servizi adottato dell'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

c) gli indirizzi sulla gestione attiva e passiva del patrimonio comunale per quanto attiene alla Circoscrizione;

d) gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse attribuite a ciascuna Circoscrizione per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate;

e) l'approvazione del Regolamento del Consiglio di Circoscrizione e la

costituzione delle Commissioni consiliari;

2) In tali funzioni il Consiglio si avvale dell'ausilio dei responsabili dei Servizi.

3) Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Circoscrizione devono essere trasmesse in copia integrale al Sindaco e all'Assessore competente che, entro venti giorni, possono sollevare eventuali eccezioni, chiedendo il riesame dell'atto che, se riapprovato dal Consiglio di Circoscrizione, si intende adottato definitivamente.

ART. 39

PARERI FORMULATI DAI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

1) E' obbligatoria l'acquisizione del parere dei consigli di Circoscrizione sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale concernenti:

a) le materie attinenti i lavori pubblici:

i programmazione ed esercizio del controllo della manutenzione delle opere pubbliche di interesse locale

ii strade;

iii reti idriche e fognarie,

iv illuminazione pubblica,

v stabili comunali e relativi impianti tecnologici,

vi aree verdi e giardini di quartiere;

b) i piani economici pluriennali in investimento e le spese vincolanti il bilancio;

c) i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, nonché le deliberazioni programmatiche per materie e per settori di attività;

d) gli strumenti di pianificazione urbanistica e altri provvedimenti relativi all'assetto del territorio;

e) i Regolamenti comunali e le delibere quadro che riguardino le Circoscrizioni.

f) i provvedimenti in tema di trasporti, traffico e viabilità riguardanti le Circoscrizioni;

g) i piani relativi all'organizzazione della rete di distribuzione commerciale;

h) i programmi, le iniziative e le linee di politica culturale da assumere a livello cittadino;

i) le proposte di designazione di rappresentanti nelle Commissioni consiliari straordinarie istituite su questioni riguardanti le Circoscrizioni;

j) l'approvazione di progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche realizzate nella Circoscrizione.

2) Il parere sulle materie di cui sopra deve essere espresso dai Consigli di Circoscrizione, a seguito di presa visione dei dati tecnici o quant'altro necessario.

3) La deliberazione con l'espressione del parere viene trasmessa entro sette giorni dalla sua adozione al Sindaco e all'assessore competente, i quali dovranno riferire all'Organo competente all'adozione dell'atto.

4) Ogni qualvolta le Commissioni del Consiglio Comunale esaminano argomenti inerenti la Circoscrizione, è obbligatoria la convocazione del Presidente della stessa Circoscrizione, o di un suo delegato.

5) Il parere del Consiglio di circoscrizione nelle materie sopraelencate, deve essere menzionato nel provvedimento adottato dall'amministrazione Comunale, che dovrà altresì motivare le eventuali difformità al parere.

6) Il Consiglio Comunale prescinde dal parere obbligatorio quando questo non sia pervenuto entro il termine prefissato e nei casi in cui sia perché trattasi di adempimenti di legge senza potere discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.

7) Quando gli Organi del Comune debbono assumere le proprie determinazioni entro termini fissati da legge o da altre norme regolamentari, il termine di tempo riservato al Consiglio di Circoscrizione per il proprio parere non potrà superare il terzo del tempo disponibile.

ART. 40

INTERROGAZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1) Il Consiglio di Circoscrizione può rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco e/ o ai singoli Assessori.

2) Alle interrogazioni deve essere data risposta scritta entro 15 giorni.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE

1) Rappresenta la Circoscrizione nei rapporti con il Comune e con i terzi.

- 2) Convoca il Consiglio preparando il relativo ordine del giorno.
- 3) Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di propria competenza territoriale, dando impulso all'azione delle funzioni burocratiche preposte ai medesimi, in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio di Circoscrizione. Sovrintende e cura le attività dell'ufficio di Segreteria di Circoscrizione.
- 4) Convoca e presiede il Coordinamento esecutivo della Circoscrizione.
- 5) Valutando le diverse esigenze amministrative delle Circoscrizioni, verranno delegate ai Presidenti e ai Consigli di Circoscrizione ulteriori funzioni, prevedendo contestualmente, se necessarie, le relative risorse finanziarie.

ART. 42

FUNZIONI DEL PRESIDENTE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

- 1) Il Presidente di Circoscrizione, inoltre, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo che il Sindaco gli Delega entro trenta giorni dall'elezione. In particolare delega le funzioni relative alla propria Circoscrizione inerenti :
 - a) la tenuta dei registri di stato civile e popolazione;
 - b) l'emanazione di atti riguardanti la disciplina del traffico;
 - c) la disciplina dei mercati commerciali;
 - d) i ricoveri ospedalieri per trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
- 2) Copia degli atti adottati dal Presidente di Circoscrizione è trasmessa al Sindaco immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore.

TITOLO V[^]

IL COORDINAMENTO ESECUTIVO

ART. 43

COMPOSIZIONE

- 1) Il Coordinamento Esecutivo è composto di diritto dal Presidente.
- 2) Ne fanno inoltre parte almeno due consiglieri designati dal Consiglio stesso;

- 3) I componenti di cui al precedente secondo comma vengono eletti dal Consiglio di Circoscrizione in prima votazione, da tenersi entro trenta giorni dall'elezione del Presidente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In seconda votazione per la loro elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 4) Il Coordinamento Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente.

ART. 44

COMPETENZE DEL COORDINAMENTO ESECUTIVO

- 1) Il Coordinamento esecutivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- 2) Inoltre :
 - a) Predisporre, di concerto con i capi gruppo del Consiglio e delle Commissioni consiliari, l'ordine del giorno da trattare nelle adunanze del Consiglio di Circoscrizione;
 - b) coordina i lavori delle Commissioni di lavoro.
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione;
 - d) su proposta del Presidente, organizza i suoi lavori con una distribuzione dei compiti fra i suoi componenti, che permetta loro di occuparsi dei diversi settori e delle materie loro affidate.

TITOLO VI

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 45

LE COMMISSIONI PERMANENTI

- 1) Il Consiglio di Circoscrizione, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Commissioni di lavoro permanente, che compiono indagini, studi, esami ed elaborano proposte nell'ambito dell'attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Circoscrizione;
- 2) Le Commissioni di lavoro permanenti garantiscono il costante collegamento tra attività istituzionali e istanze partecipative;
- 3) Sono aperte al contributo dei cittadini e delle organizzazioni democratiche operanti nella Circoscrizione;
- 4) I lavori delle Commissioni sono pubblici.

ART. 46
COMPOSIZIONE

- 1) Il numero delle Commissioni permanenti, le modalità e i criteri di composizione sono stabiliti dal Consiglio di Circoscrizione contestualmente alla loro elezione;
- 2) Possono partecipare alle riunioni delle Commissioni, con diritto di parola, ma non di voto, anche cittadini che non fanno parte del Consiglio di Circoscrizione.

ART. 47
FUNZIONI

- 1) Le Commissioni permanenti assolvono il compito di informare i cittadini, contribuiscono all'attività istruttoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, curano la raccolta dei dati e la elaborazione di analisi anche in rapporto diretto con gli utenti dei servizi, al fine di consentire una maggior aderenza fra la qualità dei servizi ed i bisogni espressi dai cittadini;
- 2) Allo scopo di permettere approfondimenti su singoli provvedimenti e per fare periodici resoconti sull'attività dell'Amministrazione comunale, si possono tenere riunioni congiunte fra le Commissioni consiliari comunali e quelle circoscrizionali.

ART. 48
I COORDINATORI DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

- 1) Ogni Commissione è presieduta dal Coordinatore il quale viene eletto dal Consiglio di Circoscrizione contestualmente alla nomina della Commissione, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 30, terzo comma, e che svolge i seguenti compiti :
 - a - convoca la Commissione e assicura il regolare svolgimento dei suoi lavori;
 - b - cura i rapporti con il Comitato esecutivo ed il Consiglio di Circoscrizione, riferendo periodicamente sui suoi lavori;
 - c - presenta al Presidente, perché siano iscritti all'ordine del giorno delle riunioni di Consiglio, eventuali proposte di deliberazione, formulate in sede di

Commissione, purché siano sottoscritte da almeno un Consigliere. Tali proposte devono essere discusse dall'assemblea entro trenta giorni dalla loro presentazione.

ART. 49

LE COMMISSIONI STRAORDINARIE

1) Il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di istituire Commissioni speciali, Comitati, Organismi di controllo o supervisione di alcuni servizi aperti agli utenti, o altri strumenti di coordinamento nelle forme di aggregazione dei cittadini.

TITOLO VII[^]

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL DECENTRAMENTO

ART. 50

COMPOSIZIONE E COMPITI

1) La Commissione per il decentramento è composta con gli stessi criteri di composizione adottati per la formazione delle Commissioni consiliari permanenti, a norma del vigente Regolamento consiliare, integrata dai Presidenti delle Circoscrizioni.

2) La Commissione comunale per il decentramento è lo strumento preposto all'attuazione del presente Regolamento e ne può proporre eventuali modifiche;

3) E' compito della Commissione promuovere, di concerto con gli Assessori e le Commissioni comunali e Circoscrizionali permanenti la prima attuazione e quindi l'aggiornamento degli Uffici comunali in relazione all'attuazione del Decentramento.

TITOLO VIII[^]

INFORMAZIONE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51

INFORMAZIONI

- 1) I Consigli di Circoscrizione curano la più ampia informazione dei cittadini sui rispettivi programmi e realizzazioni, nonché sui dibattiti svolti nei rispettivi Consigli, utilizzando i mezzi e gli strumenti più opportuni.
- 2) A tal fine negli Organi di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai consigli di Circoscrizione, fermo restando il diritto di ogni Circoscrizione di avere i propri strumenti di informazione.
- 3) I Consigli di Circoscrizione, al fine di poter disporre dei necessari elementi di valutazione, nelle materie di loro competenza, hanno diritto di richiedere e di ricevere notizie, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari, dall'Amministrazione del Comune.
- 4) La disponibilità o indisponibilità degli elementi di informazione richiesti dovrà essere menzionata nelle delibere dei Consigli di Circoscrizione.
- 5) Ad ogni elettore della Circoscrizione dovrà essere garantita la più ampia libertà di informazione, intesa come diritto alla conoscenza di tutti quei dati che riguardano l'interesse collettivo o che sono necessari per lo svolgimento di attività di lavoro e di ricerca concernenti la Circoscrizione.

ART. 52

ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

- 1) Per consentire la più larga partecipazione al processo di formazione dei principali provvedimenti il Consiglio di Circoscrizione può convocare Assemblee e promuovere consultazioni dei cittadini della Circoscrizione, e delle forze sociali operanti nella Circoscrizione.
- 2) Le Assemblee possono essere convocate per la discussione dei principali argomenti sui quali è chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Circoscrizione e in particolare per la discussione sull'utilizzo dei servizi collegati al Centro civico.
- 3) Le Assemblee possono essere convocate anche :
 - a - su richiesta dal Consiglio o di una Commissione Comunale permanente;
 - b - di una Commissione di lavoro della Circoscrizione;
 - c - di cento elettori della Circoscrizione;
- 4) Le richieste devono indicare l'argomento di cui si chiede la discussione.
- 5) La convocazione spetta al Presidente, che ne fissa la data entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6) Della convocazione dell'Assemblea viene assicurata la più ampia pubblicità con i mezzi a disposizione della Circoscrizione. E' obbligatoria l'affissione dell'avviso di convocazione all'albo della Circoscrizione e la trasmissione del medesimo avviso al Sindaco, alla Commissione comunale al decentramento e ai Consiglieri della Circoscrizione.
- 7) Il Presidente della Circoscrizione presiede l'Assemblea e garantisce il suo regolare svolgimento, assicurando l'esercizio di parola e di voto sulla base della normativa approvata dal Consiglio di Circoscrizione nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 24, primo comma, lettera e) del

presente Regolamento.

8) Il Presidente raccoglie, in ogni caso, le indicazioni espresse dall'Assemblea comunicandole al Consiglio di Circoscrizione.

9) Ogni deliberazione del Consiglio di Circoscrizione inerente argomenti discussi dall'Assemblea deve dare esplicita menzione di essi. Devono altresì essere motivate le decisioni assunte in contrasto con gli orientamenti prevalsi nell'Assemblea.

10) Il Consiglio di Circoscrizione può deliberare la consultazione di categorie o settori della popolazione della Circoscrizione sui problemi o provvedimenti di particolare interesse.

ART. 53

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune, nell'ambito dei principi statutari e del presente Regolamento, riconosce ai Comitati di quartiere che si costituiscono spontaneamente su base volontaria e sulla base di un proprio Statuto, funzioni di rappresentanza delle esigenze del rione;

2) A tal fine è richiesto il deposito presso il Comune degli atti di costituzione e funzionamento dei Comitati;

3) Il Comune favorisce l'opera di tali Comitati anche attraverso la concessione sull'uso delle necessarie strutture.

ART. 54

PROPOSTE DI DELIBERA

1) I cittadini possono presentare proposte di delibera al Consiglio di Circoscrizione. Tali proposte devono essere sottoscritte da almeno cento elettori della Circoscrizione.

2) Esse vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio entro quaranta giorni dalla presentazione, sentito il parere della Commissione competente.

3) Il primo firmatario o un suo delegato ha diritto di esporla al Consiglio.

ART. 55

PETIZIONI E INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1) I cittadini possono rivolgere petizioni scritte al Consiglio di Circoscrizione. Tali petizioni, sottoscritte da almeno cento degli elettori della Circoscrizione, sono poste all'ordine del giorno del Consiglio, che può deliberare in merito o, se nel caso, formulare al riguardo pareri da trasmettere al Consiglio comunale.

- 2) Il Consiglio comunale deve esprimere la propria determinazione entro sessanta giorni dal ricevimento del parere del Consiglio di Circoscrizione.
- 3) Trenta elettori della Circoscrizione possono presentare interrogazioni scritte al Presidente della Circoscrizione, che risponde entro trenta giorni in Consiglio di Circoscrizione.
- 4) Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione dà comunicazione scritta al primo firmatario circa la data di discussione dell'interrogazione nel Consiglio di Circoscrizione.

TITOLO IX[^]

I CENTRI CIVICI

ART. 56

STRUTTURA E UTILIZZO

- 1) Il Centro Civico è la sede dove sono ubicati gli Organi del decentramento.
- 2) L'utilizzo delle strutture e dei servizi avviene nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione, ai sensi del precedente art. 24, comma 1, lettera b).
- 3) Nel disciplinare l'uso dei locali del Centro Civico il Consiglio di Circoscrizione ne garantisce la fruizione per fini sociali, culturali e ricreativi.

ART. 57

FUNZIONAMENTO

L'Amministrazione comunale, nella definizione della propria struttura, garantisce alle Circoscrizioni personale, mezzi e dotazioni finanziarie idonei a garantire il funzionamento del Centro Civico e l'espletamento dei compiti affidati alle Circoscrizioni.

**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO SUL
DECENTRAMENTO
UBICAZIONE DELLE SEZIONI**

SEZIONE	CIRCOSCRIZIONE	SEZIONE	CIRCOSCRIZIONE
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	SERBARIU
7		23	SERBARIU
8		24	IS GANNAUS
9		25	
10		26	BARBUSI
11		27	CORTOGHIANA
12		28	CORTOGHIANA
13		29	CORTOGHIANA
14		30	BACU ABIS
15		31	BACU ABIS
16		32	

